

ALLEGATO A

Alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17 febbraio 2014

Regolamento per il riconoscimento della “Cittadinanza Speciale della città di Venezia per IUS SOLI” a minori stranieri nati in Italia e residenti nella città di Venezia.

SOMMARIO:

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 - Cittadinanza onoraria

ART. 3 - Modalità di proposta di attribuzione

ART. 4 - Modalità di conferimento

ART. 5 - Registro della cittadinanza

ART. 6 - Oneri

ART. 7 - Esecutività

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento simbolico di Cittadinanza Speciale ai minori stranieri nati a Venezia o nati in Italia e residenti nel Comune di Venezia.

ART. 2 - CITTADINANZA ONORARIA

Il Comune di Venezia al fine di promuovere l'uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e a Venezia in particolare, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo, sino al riconoscimento da parte dello Stato della cittadinanza Italiana istituisce un apposito registro della "Cittadinanza Speciale della Città di Venezia" per IUS SOLI.

ART. 3 - MODALITÀ DI PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE

Il responsabile della Direzione Affari Istituzionali , entro il mese di ottobre di ogni anno, verifica la sussistenza degli aventi diritto al riconoscimento della cittadinanza Speciale IUS SOLI e la comunica al Sindaco. L'istruttoria è di competenza dello stesso servizio.

ART. 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

La "Cittadinanza Speciale della Città di Venezia per IUS SOLI " è un solenne riconoscimento della comunità veneziana concesso ai soggetti di cui all'articolo 1 e viene conferito dal Sindaco o da un suo delegato nell'ambito di una cerimonia in pubblica seduta consiliare, da tenersi il 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con la GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA o, ove non sia possibile rispettare tale data, in concomitanza con il Consiglio comunale più prossimo alla stessa.

Il Sindaco o un suo delegato consegna ai minori stranieri nati in Italia, figli di immigrati stranieri e residenti a Venezia o, in caso di impossibilità, al/ai genitore/i o a chi esercita la potestà genitoriale, un'attestazione simbolica di cittadinanza (coccina tricolore ed una pergamena con il nome e cognome del nato, la data di nascita e la sua nazionalità), intesa come momento condiviso della comunità in cui le persone vivono e hanno riconosciuti diritti e doveri di un cittadino italiano.

ART. 5 - REGISTRO DELLA CITTADINANZA

I conferimenti della "Cittadinanza Onoraria IUS SOLI" vengono annotati in ordine cronologico in un apposito Registro delle Cittadinanze Onorarie IUS SOLI.

Si provvederà alla cancellazione dal registro della "Cittadinanza Speciale della Città di Venezia":

- a) per coloro che non siano nati a Venezia, al trasferimento della residenza in altro Comune, qualora esso non sia dovuto a previsioni disposte dalla Normativa Vigente in materia di immigrazione o a ragioni di natura economico-sociale;
- b) al raggiungimento della maggiore età ove non si provveda alla richiesta della cittadinanza italiana.

ART. 6 - ONERI

Tutti gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente regolamento rientrano nelle spese di pertinenza della Direzione Affari Istituzionali .

ART. 7 - ESECUTIVITÀ

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva e verrà pubblicato sul sito dell'Ente.

Il presente regolamento avrà vigore fino all'approvazione da parte del Parlamento di una apposita previsione normativa che riconosca la Cittadinanza, per "IUS SOLI", ai figli nati nel territorio della Repubblica da cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia.